Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 aprile 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 242.

Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3268, che approva il testo della legge del bollo e successive disposizioni;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Vista la legge 7 aprile 1930, n. 456, recante norme a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto col Ministero per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario e virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti di cui alla tariffa allegato *A* alla legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e quelle stabilite da leggi speciali, sono aumentate in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono aumentate a lire due; quelle dell'importo di lire una e frazioni di lire una sono aumentate a lire tre.

Le tasse fisse di lire 3, 6, 8, 12, 16, 24, 32, stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, sono elevate come segue:

da L. 3 a L. 12;
da » 6 a » 16;
da » 8 a » 24;
da » 12 a » 32;
da » 16 a » 40;
da » 24 a » 60;
da » 32 a » 80.

Art. 3.

Le tasse graduali sulle cambiali ed altri effetti di commercio, previste dall'art. 31 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

1) cambiali rilasciate da commercianti, emesse e pagabili nello Stato, con scadenza non superiore ad un mese: L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

2) cambiali ed altri effetti di commercio, pagabili a vista e a certo tempo vista, quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto: L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:
fino a L. 500 . . . . tassa L. 1,50
oltre L. 500 a L. 1000 . . » » 3 —
per le somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di L. 3 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:
fino a L. 500 . . . tassa L. 3 —
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . » » 6 —
per le somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di L. 6 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

5) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi, o con data e scadenza in bianco, o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali stabilite al n. 4 per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi;

6) cambiali con scadenza non superiore a novanta giorni, emesse da ditte italiane od estere ed accettate dagli Istituti di credito, appositamente designati con decreto ministeriale, per l'accettazione di tratte a copertura di esportazione L. 0,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Art. 4.

La tassa graduale di cui ai numeri 3, 4 e 5 del precedente art. 3 è ridotta alla metà per le cambiali create nello Stato e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel Paese di origine.

Se nessuna tassa di bollo risulta pagata nel Paese di origine, le cambiali provenienti dall'estero sono soggette all'intera tassa graduale di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

La tassa fissa per le copie, seconde ed ulteriori di cambio, di cui agli articoli 34 e 201 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è aumentata a L. 24.

Art. 6.

Le tasse graduali previste dall'art. 38 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, riguardanti gli atti di protesto cambiario, sono stabilite, per ogni foglio dell'originale, nella misura seguente:

se la somma della cambiale non supera L. 1000 tassa L. 12
se supera L. 1000 e non L. 10.000 » » 16
se supera L. 10.000 e non L. 100.000 » » 24
per ogni maggior somma tassa fissa » 32
copie: per ogni foglio qualunque sia l'importo della cambiale » » » 24

Le suddette tasse nel caso che il protesto non sia scritto sulla cambiale devono essere corrisposte mediante carta bollata.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa previste dall'art. 203 della citata tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 7.

Le aliquote di tassa sugli assegni bancari emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e previste dall'art. 35 della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

a) assegni emessi su banchieri: tassa fissa L. 1;

b) assegni emessi su persone ed enti che non siano banche, istituti di credito e banchieri e che siano pagabili soltanto all'estero: tassa fissa L. 3.

La suddetta tassa fissa di L. 3 è comprensiva della tassa graduale di quietanza;

c) assegni contenenti la menzione prevista dal capoverso dell'art. 4 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per l'accertamento dell'esistenza dei fondi: tassa graduale L. 1 per ogni 10.000 lire o frazione di 10.000 lire dell'importo dell'assegno, col massimo di L. 40 di tassa, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa previste dall'art. 202 della citata tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 8.

A decorrere dal 1° giugno 1947 la tassa di bollo sugli assegni circolari di cui all'art. 37 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, deve essere liquidata in

base alle risultanze della denunzia trimestrale corredata dalla situazione trimestrale dei conti, da presentarsi al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato non oltre il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della denunzia.

Art. 9.

Le tasse di bollo previste dall'art. 50 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni sono stabilite come segue:

1. Titoli nominativi:

quando il capitale nominale del titolo non supera L. 1000	tassa L.	18
quando supera L. 1000 e non 5000	» »	24
quando supera L. 5000 e non 10.000	» »	36
quando supera L. 10.000 e non 50.000	» »	48
quando supera L. 50.000 e non 100.000	» »	72
quando supera L. 100.000	» »	96

2. Titoli al portatore:

quando il capitale nominale del titolo non supera L. 1000	» »	24
quando supera L. 1000 e non 5000	» »	36
quando supera L. 5000 e non 10.000	» »	48
quando supera L. 10.000 e non 50.000	» »	72
quando supera L. 50.000 e non 100.000	» »	96
quando supera L. 100.000 .	» »	120

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo o carta bollata, quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo o carta bollata.

Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio del registro.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50.

Art. 10.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti e fatture distinte e simili sono determinate come segue:

per somme sino a L. 1000: tassa fissa L. 1;

per somme superiori a L. 1000 e non L. 500.000: L. 2 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

quando la somma supera L. 500.000, ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 1000.

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote dell'art. 205.

Art. 11.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dagli articoli 53 lettera *e*), 54 lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), per tutti indistintamente i documenti in essi previsti, sono modificate come segue:

per somme sino a L. 1000: tassa fissa L. 1;

per somme superiori a L. 1000 e non a L. 5000: tassa di L. 2 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

per somme superiori a L. 5000 o per valori indeterminati: tassa fissa L. 10.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti di cui agli articoli 206 e 207 lettera *d*) nonchè quelle dell'art. 24 della legge dell'imposta generale sulla entrata 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 12.

Le tasse graduali sulle ricevute e quietanze ordinarie relative agli abbonamenti ai giornali e riviste ed altre stampe di cui all'art. 59 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

per somme non superiori a L. 2000	L. 12
per somme superiori a L. 2000 e non a L. 5000	» 16
per somme superiori a L. 5000.	» 24

Art. 13.

Le aliquote di tassa sulle bollette e quietanze per proventi doganali prescritte dall'art. 65 lettera *a*) della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di L. 2 per ogni mille lire o frazione di lire mille col massimo di L. 200.

Art. 14.

Le tasse fisse di bollo sulle dichiarazioni di avaria di cui all'art. 83 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

a) per le navi al di sotto delle cento tonnellate	L. 60
b) per i piroscafi e velieri superiori a 100 e non a 1000 tonnellate	» 150
c) per i piroscafi e velieri superiori a 1000 tonnellate	» 300

Art. 15.

Le tasse graduali stabilite in ragione della dimensione della carta di cui agli articoli 27, 199 n. 3, 210 e 211 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono aumentate come segue:

da L. 9 a L. 12; da L. 12 a L. 16; da L. 18 a L. 24; da L. 36 a L. 40.

Art. 16.

L'art. 85 della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sostituito dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *A*, nn. 1 a 6, e modificato dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, è sostituito col seguente:

« Stampati e manoscritti su carta affissi al pubblico:

1) *Avvisi in genere*, destinati a rimanere affissi per un solo giorno:

per ogni foglio di carta di dimensioni:

non superiore ai 25 decimetri quadrati	L. 4
non superiore ai 70 decimetri quadrati	» 5
non superiore ad un metro quadrato	» 6

se superiore ad un metro quadrato:

per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato in più	» 8

2) *Avvisi in genere*, destinati per la loro natura e il loro contesto a rimanere affissi sino a cinque giorni:

per ogni foglio di carta di dimensioni:

non superiore ai 25 decimetri quadrati	L. 6
non superiore ai 70 decimetri quadrati	» 7
non superiore ad un metro quadrato	» 8

se superiore ad un metro quadrato:
per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato in più L. 10

3) *Avvisi in genere,* destinati per la loro natura o il loro contesto a rimanere affissi più di cinque giorni: il doppio della tassa di cui al n. 2.

4) *Avvisi illustrati,* con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati a rimanere affissi per un solo giorno:

per ogni foglio di carta di dimensioni:
non superiore ai 25 decimetri quadrati L. 6
non superiore ai 70 decimetri quadrati » 7
non superiore ad un metro quadrato . » 8
se superiore ad un metro quadrato:
per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato in più . . . . » 10

5) *Avvisi illustrati,* con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati per la loro natura o il loro contesto a rimanere affissi sino a cinque giorni:

per un foglio di carta di dimensioni:
non superiore ai 25 decimetri quadrati L. 7
non superiore ai 70 decimetri quadrati » 8
non superiore ad un metro quadrato . » 9
se superiore ad un metro quadrato:
per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato in più . . . . » 12

6) *Avvisi illustrati,* con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati per la loro natura o il loro contesto a rimanere affissi per più di cinque giorni: il doppio delle tasse di cui al n. 5.

Restano invariate le norme relative al modo di pagamento della tassa e le note al citato art. 85 e successive sostituzioni e modificazioni.

Art. 17.

All'art. 86 della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, è sostituito il seguente, restando invariate le attuali norme circa il modo di pagamento della tassa e le note dell'articolo stesso.

AVVISI, TABELLE E TARGHE FATTE MEDIANTE LA PITTURA E CON QUALSIASI ALTRO MEZZO SU MATERIA DIVERSA DALLA CARTA:

1) *Avvisi in genere*:
per ogni avviso di dimensioni:
non superiore ai 25 decimetri quadrati L. 5
non superiore ai 50 decimetri quadrati » 10
superiore ai 50 decimetri quadrati:
per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato . . . . » 15

La tassa è annuale e vale per l'anno solare in cui è pagata e non può essere superiore a L. 1000.

2) *Avvisi luminosi* o illuminati o che siano comunque resi visibili di notte:

a) per gli avvisi non contenenti più di cinque annunzi:
per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione . . . . . . L. 15

b) per gli avvisi concernenti più di cinque e non oltre dieci annunzi distinti: il doppio della tassa di cui alla lettera *a*);

c) per gli avvisi concernenti più di dieci e non oltre venti annunzi distinti: il triplo della tassa di cui alla lettera *a*);

d) per gli avvisi contenenti oltre venti annunzi distinti: il quadruplo della tassa di cui alla lettera *a*).

La tassa è semestrale, vale per l'intero semestre dell'anno solare e non può essere superiore a L. 1500 per ogni avviso.

3) *Avvisi luminosi*: ottenuti sia a mezzo di proiezioni intermittenti e successive sopra un trasparente, od altro apparecchio, sia a mezzo di combinazioni di punti luminosi anche suscettibili di formare successivamente le diverse lettere dell'alfabeto sullo stesso spazio, sia a mezzo di altro procedimento analogo ed avvisi esposti a mezzo di palloni frenati:
per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione, qualunque sia il numero degli avvisi . . . . L. 100

La tassa è mensile.

4) *Proiezioni pubblicitarie cinematografiche*
tassa dovuta L. 12

La tassa di L. 12 per ogni cento lire è dovuta sul corrispettivo pattuito per le proiezioni.

5) *Tabelle e targhe,* concernenti i divieti di caccia, affissioni di transito e simili e la natura, la libertà e la sicurezza delle private proprietà (si applicano a seconda dei casi le tasse di cui ai numeri 1, 2 e 3).

Art. 18.

A decorrere dal 1° giugno 1947, le targhe e placche distribuite dalle società di assicurazione ed affisse al pubblico sui fabbricati e sulle cose assicurate, sono soggette alla tassa graduale di bollo di lire una per mille.

La suddetta tassa, da corrispondersi in modo virtuale, è liquidata sui premi risultanti dal bilancio annuale sui quali si effettua la distribuzione delle targhe e placche.

Art. 19.

La tassa di bollo sulle inserzioni pubblicitarie previste dall'art. 87 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è dovuta in misura proporzionale ed è determinata in L. 3 per ogni cento lire o frazione di cento lire del costo della inserzione, ed è comprensiva di quella di quietanza.

Qualora l'importo complessivo di tassa dovuto presenti da ultimo la frazione di lira, questa deve essere arrotondata a L. 1.

Art. 20.

La tassa fissa di bollo di L. 30 prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, per ogni ricorso straordinario al Capo dello Stato è aumentata a L. 100.

Art. 21.

La tassa di bollo sulle istanze, sui ricorsi principali ed incidentali e sulle memorie nei procedimenti avanti la Commissione centrale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari è stabilita per ogni foglio in L. 80, da corrispondersi mediante carta bollata.

Art. 22.

Il limite di esenzione per i mandati di pagamento di cui agli articoli 104 e 165 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è elevato da L. 50 a L. 1000.

E' elevato da L. 500 a L. 150.000 il limite di esenzione per gli atti in materia di pensioni di cui all'art. 181 della anzidetta tariffa.

Sono elevati da L. 300.000 a L. 3.000.000 i limiti di esenzione di cui agli articoli 49 e 50 della tariffa allegato *B* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, previsti per gli atti costitutivi e gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Associazioni agricole di mutua assicurazione.

Art. 23.

La tassa fissa di bollo prevista per le citazioni per biglietto dall'art. 117, n. 1, della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni è soppressa.

Le citazioni nei procedimenti innanzi i giudici conciliatori sono soggette alla tassa fissa di L. 16 per ogni foglio, da corrispondersi mediante carta bollata o marche.

La tassa fissa di bollo prevista dal citato art. 117, n. 2, è determinata in L. 16 per ogni foglio, da corrispondersi mediante carta bollata o marche.

Le tasse di bollo previste dal successivo n. 3, lettere *a*), *b*), *c*), sono soppresse.

I decreti, verbali di causa, verbali di conciliazione, sentenze, ed ogni altro atto, comprese le relative procure alle liti, anche contenenti facoltà di transigere e conciliare le vertenze nell'interesse del mandante ai termini dell'art. 319 C.P.C., sono soggetti alla tassa fissa di L. 24 da corrispondersi mediante carta bollata.

Le tasse fisse di bollo previste dall'art. 118, n. 1 e n. 3 dell'art. 119, n. 1 e n. 2 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, per le citazioni per biglietto e per le citazioni riassuntive rispettivamente nei procedimenti innanzi i pretori ed innanzi i Tribunali e le Corti di appello in materia civile sono soppresse.

Le citazioni avanti i pretori e quelle avanti i Tribunali e le Corti d'appello sono rispettivamente soggette alla tassa fissa di bollo di L. 40 e di L. 60 da corrispondersi mediante carta bollata o marche.

Art. 24.

Le tasse fisse di bollo stabilite dall'art. 6 (2° comma) del regio decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, aumentate in virtù dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, sono aumentate come segue:

a) per ogni causa civile innanzi ai pretori L. 40;

b) per ogni causa civile innanzi ai Tribunali L. 80;

c) per ogni causa civile innanzi alle Corti d'appello L. 120.

Art. 25.

Le tasse fisse e graduali previste dagli articoli 118 nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11; 120 n. 7 della tariffa allegato *A* della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, per le sentenze e per i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio ai sensi dell'art. 737 C.P.C. sono quadruplicate.

Art. 26.

Le tasse fisse da corrispondersi per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'art. 122, n. 2, lettere *b*) e *c*) della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni sono aumentate rispettivamente a L. 300 ed a L. 120.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa di cui al n. 3, lettere *b*) e *c*) del detto art. 122, sono aumentate a L. 150 ed a L. 100.

Art. 27.

Le tasse fisse di bollo sugli atti in materia penale previste dall'art. 137, n. 1, lettere *a*) e *b*), 138 e 140 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, sono quadruplicate.

Art. 28.

Le tasse di bollo sugli atti dei Tribunali militari di cui al regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 834, e successive modificazioni, sono stabilite come segue, restando invariate le attuali norme circa il modo di pagamento delle tasse:

1) sentenze dei Tribunali militari:

a) in caso di condanna alla pena dell'arresto o della ammenda: tassa fissa L. 300;

b) in caso di condanna alla pena della reclusione militare o ad altre pene: tassa fissa L. 600;

c) in caso di rigetto e di inammissibilità del ricorso della parte privata sulle sentenze del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 200;

2) se i condannati con una sola sentenza sono due: le tasse di cui al n. 1 sono aumentate della metà;

3) se i condannati sono tre o più: le tasse di cui al n. 1 sono raddoppiate;

4) decreti penali dei Tribunali militari, per ogni persona condannata: tassa fissa L. 200;

5) copie degli atti rilasciati per uso privato dalla cancelleria del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 80;

6) copie degli atti rilasciati per uso privato dalla cancelleria dei Tribunali militari: tassa fissa L. 60;

7) atti di cauzione dell'Amministrazione della giustizia militare: tassa fissa L. 60;

8) verbali di cauzione per libertà provvisoria senza riguardo al numero dei fogli:

a) se la cauzione è prestata dall'obbligato principale: tassa fissa L. 32;

b) se la cauzione è prestata da una o più persone cumulativamente a favore di una terza persona, per ogni mille lire o frazione di mille lire: tassa graduale L. 6;

9) atti e relative copie per pagamenti rateali di multa e spese di giustizia dovute a seguito di condanna dei Tribunali militari: tassa fissa L. 60;

10) ricorsi per riconoscimenti di validità ed idoneità delle rendite dotali, costituite in occasione del matrimonio degli ufficiali e quelli relativi alla liberazione di vincoli posti in qualsiasi tempo: tassa fissa L. 80;

11) provvedimenti di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e quelli relativi alle rendite dotali costituite sotto l'impero delle leggi precedenti:

a) quando l'oggetto del provvedimento abbia un valore non superiore alla rendita lorda di L. 3.000: tassa fissa L. 200;

b) quando il valore supera la rendita lorda di L. 3000 nominali: tassa fissa L. 400;

c) in entrambi i casi è dovuto il diritto fisso a favore della cancelleria del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 50;

12) provvedimenti di cui al n. 11 e relative copie rilasciate dalla cancelleria del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 80;

13) atti relativi alla costituzione della dote militare: sono dovute le tasse ordinarie di bollo.

Art. 29.

Sono escluse dall'aumento di cui all'art. 2 del presente decreto le tasse di bollo previste dagli articoli 49, 55 e 88 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni.

Art. 30.

L'art. 66 della legge del bollo 30 dicembre 1923, numero 3268, è sostituito dal seguente:

Le trasgressioni al bollo sono punite con le seguenti pene pecuniarie:

1) da 4 a 10 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 300 per le trasgressioni relative ad ogni avviso al pubblico fatto mediante la pittura, o con qualsiasi altro mezzo impresso su materia diversa dalla carta, ad ogni avviso esposto a mezzo di palloni frenati o ad ogni avviso luminoso per i quali non sia stata pagata la tassa nella misura dovuta o che siano sforniti di contrassegni o mancanti della indicazione della quietanza della tassa o dell'ufficio che l'ha rilasciata;

2) da 10 a 20 volte la tassa non pagata, col minimo di L. 300 per le trasgressioni relative al bollo sui titoli esteri;

3) da L. 100 a 300 per ogni trasgressione alle disposizioni che venissero stabilite con regolamento per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri;

4) da 50 a 100 volte la tassa o la parte di essa non pagata, col minimo di L. 300 per le trasgressioni relative al bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

5) da L. 500 a L. 1000 per le trasgressioni alle disposizioni dell'art. 47 della legge del bollo;

6) da L. 300 a L. 600 per qualunque trasgressione commessa dai giudici, cancellieri od altri funzionari dell'ordine giudiziario, dai funzionari ed ufficiali del Governo e delle pubbliche Amministrazioni, dagli archivisti, notai, avvocati, procuratori, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni. La pena è elevata da L. 500 a L. 1000 per i giudici, pretori e notai che procedono alla vidimazione di libri di commercio o di quelli indicati nell'articolo 2421 del Codice civile, prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta.

Qualora si tratti di cambiali od altri effetti di commercio, i giudici che omettono di pronunciarne l'inefficacia come titolo esecutivo incorrono in proprio nella pena pecuniaria prevista dal n. 4;

7) da L. 300 a L. 600 per qualunque trasgressione commessa dagli ufficiali giudiziari, uscieri e messi nell'esercizio dei loro incarichi;

8) da L. 1000 a L. 5000 per la vendita di valori di bollo senza autorizzazione. In ogni caso si incorre inoltre nella perdita dei valori di bollo;

9) da L. 1000 a L. 3000 per i casi di rifiuto o di ingiustificato ritardo da parte dei distributori secondari a corrispondere alle richieste di acquisto dei valori bollati loro rivolte dal pubblico, o di insufficienza delle scorte stabilite dal decreto di nomina;

10) da L. 500 a L. 1000 per le trasgressioni per ogni scrittura privata di cui all'art. 6 della tariffa (allegato *A*) non redatta sulla carta bollata prescritta;

11) da 50 a 100 volte la tassa o la parte di tassa non pagata, col minimo di L. 300 per ogni trasgressione al bollo su atti e documenti soggetti alla tassa stabilita per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte, estratti e copie di conti, lettere di accreditamento o addebitamento di somme e relativi benestare.

La stessa pena si applica per il rifiuto al rilascio di ricevute ordinarie e per la rinnovazione o convalidazione per mezzo di carta bollata, di marche e di bollo a punzone, di ricevuta precedentemente rilasciata in trasgressione al bollo, nonchè per il rilascio di lettere di accreditamento in conto corrente in luogo della regolare ricevuta o quietanza ordinaria e in luogo della regolare fattura commerciale;

12) la detta pena pecuniaria col minimo di L. 300 si applica per la indicazione nelle ricevute ordinarie di somma minore di quella effettivamente riscossa, nell'intento di evitare in tutto o in parte il pagamento della tassa, e per ogni altra frode diretta allo stesso fine, salvo, in ogni caso le maggiori pene stabilite dalle leggi penali;

13) da L. 100 a L. 300 per ciascuna distinta non rilasciata all'atto del pagamento dei dividendi e degli interessi di cui all'art. 58 della tariffa (allegato *A*) e non esibita ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nel termine di anni tre dalla data di esse. Tale pena è dovuta indipendentemente dall'altra stabilita dal n. 11 del presente articolo, per le distinte rilasciate senza bollo o con bollo insufficiente;

14) da L. 300 a L. 600 a carico esclusivo e solidale dell'esercente, dei suoi rappresentanti e incaricati, per ciascuna scrittura o polizza o per ciascuna domanda relativa ai contratti di abbonamento e somministrazione di acqua, di gas e di energia elettrica non compilata all'atto della stipulazione della convenzione e non esibita ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nei termini di tre anni dalla loro data. La tassa è dovuta indipendentemente da quella stabilita dal n. 20 del precedente articolo per le scritture, polizze e domande rilasciate senza bollo o con bollo insufficiente;

15) da L. 1.000 a L. 3.000 a carico esclusivo dello esercente per la mancata esibizione ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nel termine di tre anni del registro degli utenti di cui al numero precedente;

16) da L. 100 a L. 500 per ciascuna bolletta relativa alla tassa di bollo sulle inserzioni di cui all'art. 33 della legge del bollo ed all'art. 87 della tariffa (allegato *A*) della quale si sia omesso il rilascio;

17) da L. 500 a L. 1000 per ciascuna bolletta di cui al numero precedente nella quale sia stata indicata una somma minore di quella percetta;

18) da L. 500 a L. 1000 per la mancata conservazione delle matrici dei bollettari prescritti dall'articolo 33 della legge del bollo;

19) da L. 200 a L. 400 per qualsiasi altra trasgressione in materia di tassa di bollo sugli avvisi di pubblicità inserita sui giornali, riviste ed altre stampe, non contemplate nei numeri precedenti;

20) da L. 100 a L. 300 per le trasgressioni al disposto dell'art. 18 della legge del bollo e per ogni altra trasgressione per cui il presente articolo non determini una pena particolare.

Art. 31.

L'art. 74 della legge del bollo 30 dicembre 1923, numero 3268, è sostituito dal seguente:

Sono soggetti alla sopratassa pari al doppio della tassa, le parti, gli avvocati, i procuratori ed i cancellieri giudiziari per le trasgressioni alle disposizioni relative alla tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti presi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 737 C.P.C. di cui agli articoli 118, nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11, e 120, n. 7 della tariffa (allegato *A*).

A carico dei cancellieri giudiziari è pure dovuta la pena pecuniaria da L. 300 a L. 600 in caso di inadempimento delle prescrizioni di cui all'art. 43 della legge del bollo.

Art. 32.

Il contributo annuo dovuto dallo Stato ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, aumentato a L. 2.000.000 in virtù dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, è elevato a L. 4.000.000, ferma restando la facoltà da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio.

Art. 33.

La misura dell'aggio concessa a favore dei rivenditori di generi di monopolio, attualmente prevista dall'articolo 16, lettera *A*) del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, è fissata nella misura del 3 per cento per qualsiasi importo di valori bollati prelevati.

La disposizione prevista dalla lettera *E*) dello stesso art. 16, con la quale accordavasi un aggio a favore di privati per l'acquisto di marche doppie per l'imposta generale sull'entrata è abrogata.

Art. 34.

La carta bollata a tassa fissa, i moduli, i registri stampati su carta libera già bollati in modo straordinario, che all'attuazione del presente decreto si trovino, interamente in bianco, o se adoperati abbiano fogli ancora in bianco, potranno adoperarsi previa l'integrazione della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto mediante l'applicazione di marche da bollo a tassa fissa, purchè nel complesso non siano applicate più di cinque marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte.

In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi parte della data ed una parte della firma.

La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Art. 35.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 aprile 1947, n. 243.

Attribuzione all'Alto Commissariato per l'alimentazione delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche del settore alimentare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione è autorizzato a far eseguire una rilevazione statistica diretta ad accertare il numero degli aventi diritto alla razione di generi alimentari e gli altri elementi intesi a regolare la distribuzione dei generi contingentati, e a far pubblicare i dati relativi.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione effettua le operazioni, di cui al precedente articolo, con i propri organi e a mezzo delle Amministrazioni statali e delle altre Amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno emanate le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CAMPILLI — SEGNI — MORANDI — VANONI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio* 103. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1947.
Regolamento della Lotteria nazionale « Italia ».

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, contenente modificazioni alla legge sul lotto pubblico;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 460, relativo alla istituzione della Lotteria nazionale « Italia », a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'organizzazione ed esercizio della Lotteria nazionale « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1947
Registro Finanze n. 5, *foglio n.* 146. — LESEN

Regolamento della Lotteria « Italia » - 2ª Manifestazione

Organizzazione e Direzione

Art. 1.

L'esercizio della Lotteria « Italia » è affidato al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

La Lotteria « Italia » può essere collegata ad una competizione sportiva, e in tal caso la manifestazione sarà regolata per tutto ciò che riflette la competizione sportiva dalle norme del regolamento relativo alla manifestazione stessa.

Alla direzione della Lotteria è preposto un Comitato generale composto:

1) dal Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;
2) dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie, vice presidente;
3) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;
4) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;
5) dal capo della Divisione lotteria dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;
6) da un rappresentante dell'Ente Nazionale Distribuzione dei Soccorsi in Italia, membro;
7) da un rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro;
8) da un rappresentante dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », da designare dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, membro;
9) dal direttore generale del Personale e degli affari generali del Ministero delle finanze, membro.

Segretario del Comitato sarà un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, di grado non inferiore al 9°.

I suddetti componenti del Comitato generale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni.

Art. 2.

In seno al Comitato generale è formato un Comitato esecutivo per la risoluzione delle questioni urgenti e per tutte le altre eventuali attribuzioni che fossero delegate dal Comitato generale.

Del Comitato esecutivo fanno parte:

1) l'ispettore generale per il lotto e le lotterie;
2) il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
3) il capo della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il Comitato esecutivo riferirà circa i provvedimenti adottati nella prima adunanza del Comitato generale.

Il segretario del Comitato generale esercita le stesse funzioni presso il Comitato esecutivo.

Art. 3.

I biglietti della Lotteria sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno, per le serie, da una lettera dell'alfabeto a cominciare da *A* e, per il numero, da un numero progressivo a cominciare da 1.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive saranno contrassegnate da due o più lettere a cominciare sempre da *A*.

Ogni serie è costituita da centomila biglietti da 1 a 100.000.

Art. 4.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul recto uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo, nonchè le altre indicazioni, di cui agli articoli 15, 16 e 17, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione è apposto sul biglietto in modo da imprimere la matrice e la figlia.

I biglietti sono raggruppati in blocchetti. Ognuno ne contiene dieci.

Art. 5.

Il prezzo dei biglietti è di L. 50.

I biglietti della Lotteria venduti sono soggetti alla tassa di bollo vigente.

L'importo della tassa di bollo, percepita sui biglietti venduti, è versato all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — rimette a ciascuna Intendenza di finanza un congruo numero di biglietti per la distribuzione, nella propria giurisdizione, agli incaricati della vendita.

Per la provincia di Roma l'organizzazione anche parziale della Lotteria, può essere assunta direttamente dall'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Ciascuna Intendenza tiene una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero predetto, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

Incaricati della vendita dei biglietti Loro obblighi.

Art. 7.

Possono essere incaricati della vendita:

ricevitorie e collettorie del lotto, uffici e ricevitorie postali, rivendite di generi di monopolio;

tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti, società, ditte e persone, a cui l'Amministrazione ritiene opportuno di affidare la vendita.

E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere agli enti e persone, incaricati della vendita, una congrua cauzione.

Art. 8.

La vendita può aver luogo direttamente da parte degli uffici, enti e persone di cui all'articolo precedente, oppure per tramite di persone da essi incaricate, sotto la loro personale responsabilità.

Sul prezzo di L. 50 vengono rilasciate al venditore L. 10 per ogni biglietto venduto, a titolo di compenso e rimborso spese.

Sulla matrice dei biglietti venduti devono essere segnate le generalità del venditore.

Art. 9.

I venditori, ogni 15 giorni, devono trasmettere alla Intendenza di finanza, dalla quale li hanno ricevuti in carico, le matrici dei blocchetti venduti, con un elenco in duplice esemplare, di cui uno è loro restituito per ricevuta.

L'importo dei biglietti venduti (L. 40 a biglietto) deve essere versato all'apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

La ricevuta comprovante l'eseguito versamento deve essere allegata all'elenco, di cui al comma precedente.

A tale scopo i venditori dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento.

Art. 10.

Le Intendenze di finanza controllano le singole matrici ricevute e ne registrano serie e numero, dopo di che le rimettono al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — unitamente ad un elenco in doppio esemplare, di cui uno è restituito per ricevuta.

All'elenco suddetto devono essere unite le ricevute di versamento.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze stabilisce, con suo decreto, la data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite ai sensi del precedente art. 9, ed i relativi elenchi debbono pervenire al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — non oltre 10 giorni dopo la chiusura della vendita.

I biglietti, le cui matrici non sono pervenute entro il termine stabilito, non concorrono all'estrazione dei premi e i relativi importi sono restituiti agli interessati su loro richiesta e su presentazione dei biglietti. In tal caso l'Amministrazione dovrà ricuperare dal venditore, che ha avuto in carico i biglietti suddetti, il compenso di L. 10 da esso trattenuto.

L'elenco di dette matrici è pubblicato a cura del Ministero delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il rimborso del prezzo di tali biglietti deve essere richiesto dagli interessati entro 180 giorni decorrenti da quello successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, di cui al comma precedente.

Entro il predetto termine di 10 giorni devono essere restituiti alle Intendenze di finanza, dagli incaricati della vendita, i biglietti rimasti invenduti.

Coloro che vengono meno all'obbligo di versare nei termini prescritti le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti ovvero a quello di restituire i biglietti invenduti sono passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

Operazioni di estrazione.

Art. 12.

Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente a cura del Ministero delle finanze, nel luogo, giorno e ora che sono fissati con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

All'inizio delle operazioni viene reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione è esercitato dal Comitato generale o dal Comitato esecutivo. Deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri alle operazioni. In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente del Comitato generale, i membri presenti scelgono tra essi colui che deve assumere la presidenza.

Un funzionario del Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — redige apposito verbale delle operazioni suddette, che deve essere firmato dai membri presenti alle estrazioni.

Art. 13.

L'estrazione dei biglietti di cui all'articolo precedente, si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

1) da un'urna contrassegnata col numero romano I, nella quale sono immesse, alla presenza del pubblico, tante lettere dell'alfabeto semplici ed associate, quante sono le serie dei biglietti venduti, stampate nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, è estratta una lettera: questa indica la serie prima estratta;

2) da altre cinque urne contrassegnate rispettivamente coi numeri romani II, III, IV, V, VI, in ciascuna delle quali sono stati immessi alla presenza del pubblico, dieci numeri dallo zero al nove, stampati nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, viene estratto, singolarmente un numero; i cinque numeri così estratti per ordine progressivo di urna costituiscono, rispettivamente, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto.

Qualora i cinque numeri singolarmente estratti siano i cinque zeri, essi rappresentano il numero 100.000.

Terminata l'estrazione, nell'urna delle lettere alfabetiche delle serie e in quelle dei numeri vengono nuovamente imbussolate le sfere uscite con la prima estrazione.

Queste due operazioni si ripetono tante volte quanti sono i premi stabiliti per la Lotteria.

Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto la cui matrice non risulti pervenuta e perciò non concorrente alla estrazione, o l'estrazione ripeta una serie e un numero già sorteggiati, la estrazione della serie e del numero è ritenuta nulla e si rinnova l'operazione.

Prima di ogni singola operazione, le urne nelle quali sono state immesse le serie e i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione è compiuta da personale adatto con braccio nudo ed occhi bendati, scelto dal Comitato.

Art. 14.

A cura del Ministero delle finanze è pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni, da affiggersi nell'albo delle Intendenze di finanza e dei Comuni della Repubblica. La stessa pubblicazione è fatta nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 15.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale deve, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti devono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed il numero del suo conto corrente postale, nel caso in cui il vincitore sia correntista; il pagamento è effettuato mediante assegno di conto corrente postale a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — in forza di titoli validi, ottenuti contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non hanno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato

a chi di ragione in base a sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria oppure in seguito ad accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'autorità giudiziaria, avanti cui pende la controversia, può sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 16.

I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti sono pagati dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — alla persona le cui generalità risultino segnate nell'apposito spazio delle matrici dei biglietti; ove in matrice siano segnate le generalità di più persone il pagamento è effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente non chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto devono presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda di pagamento con firma autenticata dal notaio, del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente nonchè il numero del proprio conto corrente postale, nel caso in cui il venditore sia correntista.

Qualora nella matrice dei biglietti vincenti non siano segnate le generalità del venditore, il premio è devoluto a favore della Cassa di previdenza per il personale degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza, costituita con atto 18 dicembre 1945 per il notar Gaudiani, di Roma, registrato a Roma, Ufficio atti pubblici, il 22 dicembre 1945, al n. 22396, volume 708.

Il pagamento dei premi, di cui al presente articolo, è sospeso soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, che siano stati regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — in forza di titoli validi, ottenuti contro i venditori dei biglietti, le cui generalità siano segnate nelle matrici.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro, eseguiti in forza di titoli validi ottenuti contro persone diverse da quelle le cui generalità sono segnate nelle matrici, non hanno efficacia di sospendere il pagamento dei premi. Il pagamento è sospeso però nel caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio fra due o più persone, le cui generalità siano segnate nella matrice del biglietto.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione, in base a sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria oppure in seguito ad accordo tra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'autorità giudiziaria, avanti cui pende la controversia, può sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 17.

I biglietti vincenti non presentati o non fatti pervenire entro il termine di cui all'art. 15, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — oppure alla autorità consolare o diplomatica, sono prescritti e pertanto inesigibili. Ugualmente prescritti sono i premi spettanti ai venditori dei biglietti che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine di 180 giorni stabilito dall'articolo precedente. L'importo dei premi prescritti è devoluto a favore della Cassa di previdenza per il personale degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza, indicata nel precedente articolo.

Art. 18.

I premi della Lotteria sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 19.

Dall'importo dei biglietti venduti, al netto delle dieci lire spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 5 per ogni biglietto venduto;

b) il 20 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria.

Della somma residuata il 45 % costituisce la massa di premi ed il 55 % è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura appresso indicata:

1) Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), il 70 %.

2) Croce Rossa Italiana, il 20 %.

3) Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », il 10 %.

La massa premi è ripartita fra 3 grandi premi e 150 premi di consolazione a favore dei possessori dei biglietti venduti ed estratti, le cui matrici risultino pervenute in tempo utile all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

A favore dei venditori dei biglietti vincenti sono istituiti 3 grandi premi e n. 150 premi minori.

L'importo di ciascun premio è stabilito dal Comitato generale di direzione.

Spese di gestione della Lotteria.

Art. 20.

La gestione della Lotteria è da considerarsi fuori bilancio soltanto per quanto riguarda la riscossione del prezzo dei biglietti, il pagamento dei premi e delle quote a favore degli enti beneficiari della Lotteria

Tutti i prelevamenti da effettuarsi dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — istituito a norma del precedente art. 9 sono disposti mediante decreti del Ministro per le finanze, il quale può delegare il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 21.

Le somme esistenti nel conto corrente postale, detratte soltanto quelle relative al pagamento dei premi delle quote a favore degli enti beneficiari o per restituzioni o rimborso di somme indebitamente versate al c/c postale, sono, a mezzo di postagiri, passati dal detto conto a quello intestato alla Tesoreria di Roma che, in base alle prescritte fatture di versamento, le introita in conto entrate di bilancio, con imputazione ai capitoli afferenti ai seguenti titoli:

a) tassa di bollo (L. 5 per ogni biglietto venduto);

b) quota del 20 % a favore del Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — occorrente per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria di cui al precedente art. 20;

c) interessi del conto corrente ed altri proventi eventuali.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sono introdotti i necessari stanziamenti per il pagamento delle spese che hanno corrispondenza con le entrate di cui al presente articolo.

Tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria, da erogare a carico degli appositi stanziamenti del bilancio, sono deliberate dal Comitato generale, e nei casi di urgenza dal Comitato esecutivo o dal presidente, salvo ratifica, in questi ultimi casi, del Comitato generale.

Le suddette spese di gestione s'intendono autorizzate in economia, (eccezione fatta per quelle che riguardano le forniture del Poligrafico dello Stato) e per il loro pagamento sono emessi ordini di accreditamento a favore dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450.

Pagate le spese relative all'organizzazione e all'esercizio della Lotteria, la somma non erogata sulla quota del 20 % costituisce economia di spettanza dello Stato.

Relazione amministrativo-contabile.

Art. 22.

Ultimate le operazioni della Lotteria, l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie compila una particolareggiata relazione amministrativo-contabile della gestione, che è rassegnata per l'approvazione al Ministro per le finanze.

Norme particolari.

Art. 23.

Nel caso che la Lotteria sia collegata ad una manifestazione sportiva saranno con successivo decreto emanate le relative norme particolari.

Il Ministro: CAMPILLI

(1943)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1947.

Designazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a concedere mutui per la integrazione dei bilanci degli enti locali.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Visti i decreti Ministeriali 3 giugno, 30 giugno e 24 ottobre 1946, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194, n. 195 e n. 257 del 29 agosto, del 30 agosto e del 12 novembre 1946, con i quali, per l'esercizio finanziario 1946-47, sono stati designati varii istituti per la concessione dei mutui, in favore degli enti locali, a norma del predetto decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di designare, per le operazioni di cui trattasi, anche l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali, per la integrazione dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1946-47, anche l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Roma, addì 10 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1947
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 373. — GRIMALDI

(1950)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1947.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto i decreto Ministeriale 31 ottobre 1946, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione della Associazione suddetta;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, il quale stabilisce che non possono far parte del Consiglio di amministrazione della Associazione stessa i costruttori di impianti e di apparecchi termici e di apparecchi di pressione nè i loro rappresentanti;

Vista la nota 21 marzo 1947, n. 17227, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana dichiara che l'ing. Giorgio Vecco è titolare di una ditta costruttrice di impianti termici industriali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione nel Consiglio di amministrazione suddetto dell'ingegner Giorgio Vecco;

Vista la designazione dell'ing. Pietro Rossi, fatta in sostituzione dell'ing. Giorgio Vecco dalla Confederazione generale dell'industria italiana con la nota predetta;

Decreta:

L'ing. Pietro Rossi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in sostituzione dell'ingegnere Giorgio Vecco, per il triennio 1° novembre 1946-31 ottobre 1949.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 5, foglio n. 296. — BRUNO

(1948)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Convalida di provvedimenti adottati dalla Banca nazionale del lavoro, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernente, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti alla vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Visti il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, ed i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 146, e 23 dicembre 1946, n. 472, che portano modificazioni al sopracitato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la domanda in data 18 marzo 1947 avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, con la quale si chiede la convalida di alcuni provvedimenti presi dalla Banca stessa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e relativi al proprio personale;

Considerato che la predetta Banca nazionale del lavoro è compresa fra gli enti di cui al ripetuto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che risultano elencati nella suddetta istanza del 18 marzo 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

Il Ministro: Campilli

(1912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bassano del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Bassano del Grappa (Vicenza), di un mutuo di L. 4.652.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1973)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro — Portafoglio dello Stato

Media dei cambi e dei titoli del 21 aprile 1947 N. 87

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	75,35
Id. 3,50 % 1902	76,50
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	88,775
Redimibile 3,50 % 1934	73,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,50
Id. 5 % 1936	91,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,175
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,30
Id. 5 % convertiti 1951	94,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Di Cristina

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per esami a trentacinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degl'invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degl'invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, che concerne la revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per le ammissioni ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne bandito un concorso per esami a trentacinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*);

Considerato che con detto decreto Ministeriale furono accantonati trentacinque posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi;

Vista l'autorizzazione 10 luglio 1936, n. 74017/12106.2.8.2/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentacinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi di guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a trentacinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che alla data del 6 marzo 1942, di scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 12 dirette al Ministero delle finanze e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza della propria provincia, oppure, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare le domande, nel suddetto termine, ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero delle finanze e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero delle finanze e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 29° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato ad anni 44 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti della lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente il candidato non superi il quarantacinquesimo anno di età.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2;

3) certificato su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale

e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da L. 8, di buona condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno,

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengono all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari n. 33000/1 e 35000/1 rispettivamente in data 15 e 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengono alla marina od alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

I partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati od invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, in attesa del successivo riconoscimento, sempre che comprovino, nei termini di cui al presente bando, la avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti e degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il candidato sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

11) il personale salariato di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi con marche da bollo da L. 16 annullate dall'Ufficio del registro.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2), 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9), nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3), 4), 5), 7) e 8) quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 8, del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalle autorità competenti, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati e dai precedenti articoli 1 e 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze e del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione, però, della

fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi al posto di alunno di ragioneria in prova delle Intendenze di finanza non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari, e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma, presso il Ministero delle finanze e del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scitte quanto quelle orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 107 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

Sono pure ammessi alla prova orale del presente concorso coloro che abbiano superato le prove scritte di un precedente analogo concorso e comprovino, o abbiano comprovato, di non aver potuto sostenere la prova orale perchè alle armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1776, e successive modificazioni ed estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-43, o della guerra e della lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure nella guerra 1940-43 o della guerra e della lotta di liberazione e in mancanza, agli idonei orfani di guerra e dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-43 o della guerra e della lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 223.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di ragioneria in prova delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati alunni.

Tanto gli alunni che gli alunni in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che saranno loro assegnate.

Art. 14.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dal giorno della assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C*, ai termini del decreto Ministeriale in data 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 15.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 16.

Alla fine dell'esperimento gli alunni in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, vengono nominati, in ordine di graduatoria, alunni (grado 13°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso, o indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1947
Registro Tesoro n. 4, *foglio n.* 18. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggi di calligrafia.

Prova orale

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3. — Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.

4. — Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 5 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1931)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a premio per cultori di discipline musicali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1945, registro n. 16, foglio n. 355;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di incoraggiare l'attività dei musicisti italiani, sono indetti i seguenti concorsi a premio:

1) concorso per una composizione sinfonica per grande orchestra, con o senza strumento solista e con o senza coro. Premio, L. 60.000 (sessantamila).

2) concorso per una composizione da camera per uno o più strumenti. Premio, L. 40.000 (quarantamila).

I lavori dovranno essere inediti e non essere stati mai eseguiti.

Oltre al conferimento dei premi il Ministero promuoverà l'esecuzione pubblica delle composizioni musicali i cui autori saranno stati premiati.

Art. 2.

I lavori dovranno pervenire al Ministero non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i lavori di cui al n. 1 dovrà essere inviata, insieme con la partitura, una riduzione per pianoforte.

Ciascuno di essi dovrà essere chiuso in busta sigillata, non dovrà contenere le generalità dell'autore, ma essere solo contrassegnato da un motto. Sulla busta dovrà essere indicato il concorso per il quale il lavoro viene presentato.

In una busta separata, anch'essa sigillata e contrassegnata da un motto, dovranno essere indicati, su un cartoncino, il nome e cognome dell'autore e il suo recapito. Inoltre, dovrà in essa essere contenuto l'atto di nascita o altro documento da cui risulti la data e il luogo di nascita.

Entrambe le buste dovranno essere contenute in un plico che dovrà essere inviato, raccomandato, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. 4ª, con l'annotazione, a margine del plico stesso, « Concorso per una composizione musicale ». Sul plico non dovranno essere segnati nè l'indirizzo nè le generalità del mittente.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso, nella sua relazione, che verrà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero, esprimerà il proprio giudizio su ogni lavoro presentato, contrassegnato da un motto, e procederà alla identificazione del solo concorrente che intende proporre per il conferimento del premio.

Qualora non si raggiunga l'unanimità di giudizio in merito a qualche lavoro, si procederà a regolare votazione, per la quale ciascun commissario disporrà di venti ventesimi.

Qualora, in base alla votazione, risulti attribuita la stessa votazione di merito a due lavori, si procederà all'apertura di entrambe le buste contenenti le generalità degli autori, ma sarà proposto per il conferimento del premio il concorrente più giovane di età.

Art. 4.

Dopo l'espletamento di ciascun concorso e la pubblicazione della relativa relazione nel bollettino ufficiale del Ministero, i concorrenti, autori di lavori non premiati, potranno chiedere la restituzione di essi, che sarà effettuata a mezzo di plico raccomandato.

A tale scopo, essi dovranno inviare domanda in carta legale al Ministero, facendo riferimento al motto usato per contrassegnare i lavori e rendendo note le proprie generalità ed il domicilio.

Decorsi tre mesi dalla pubblicazione della relazione, i concorrenti che non abbiano chiesto la restituzione dei lavori decadranno da tale facoltà, restando esonerato il Ministero da qualsiasi ulteriore responsabilità circa la conservazione di essi.

Art. 5.

Alla nomina della Commissione per l'espletamento dei concorsi di cui al presente bando, preveduta dall'art. 8 del citato decreto Ministeriale 10 luglio 1945, si provvederà con successivo decreto.

Art. 6.

La spesa per la corresponsione dei premi relativi ai concorsi suindicati, ammontante complessivamente a L. 100.000 (centomila) graverà sul cap. 145 del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1947
Registro Pubblica istruzione n. 8, foglio n. 33. — MAGNASCO

(1/46)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.